

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO A SUPPORTO DI ATTIVITA'
DELL'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25/11/2021 del mese di Novembre, presso i locali dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro siti in Palermo, Via Trinacria n. 34/36, sono presenti:

• Il Dott. **ANTONIO SCAVONE** nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Palermo, Via Trinacria n. 34/36, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - C.F. [REDACTED];

e

• il Sig. Pietro Antonino **GUZZO**, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] - C.F. [REDACTED] Funzionario di questo Assessorato Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, in quiescenza dall' 1/11/2020;

PRESO ATTO :

- dello Statuto della Regione Siciliana;
- delle leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
- della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- del Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- del Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;

-della deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000, inerente il "Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione regionale della programmazione e degli esperti della Protezione civile regionale";

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

-del Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, relativo al regolamento attuativo dell'art. 4 comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessorati Regionali;

-della L.R. 12 maggio 2010 n. 11 art. 22 recante "Spese per collaborazioni e consulenze";

-del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, art. 15 recante "Obblighi di pubblicazione concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza";

del D.P. 16/11/2018 n.29 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori Regionali.

del D.P.Reg. n. 28 /Area 1^/SG del 20 febbraio 2019 con il quale il Presidente della Regione ha nominato, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Ippolito, il Dott. Antonio Scavone con preposizione all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

della circolare 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, per l'interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, riporta che per gli incarichi di studio e consulenza, **fermo restando la gratuità**, il limite annuale di durata non si applica più agli incarichi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

-del rapporto strettamente fiduciario tra l'Assessore e gli esperti, e che le attuali disposizioni non prevedono alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno e a titolo gratuito;

-che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico, ancorché si fondi essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in considerazione della complessità dell'incarico, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

-del DDG n. 4578 del 19/10/2020 con il quale il Sig. Pietro Antonino Guzzo è stato cancellato dai ruoli per collocamento in quiescenza a far data dal 1 novembre 2020;

-della nota assessoriale prot. n. 7590/Gab dell'11 novembre 2021, con la quale l'Assessore ha manifestato l'intendimento di designare in qualità di esperto a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, per il supporto alle attività svolte dagli uffici di diretta collaborazione, e nello specifico per il supporto al Servizio 5° del Dipartimento alla Famiglia e Politiche Sociali, ogni qualvolta ciò sia reputato necessario e, in ragione della sua professionalità in tematiche di: Terzo Settore – Violenza di Genere, per garantire il trasferimento delle competenze e delle esperienze acquisite nel corso dell'attività svolta dal sig Pietro Antonino Guzzo;

-della dichiarazione di accettazione dell'incarico a titolo gratuito, salvo il diritto a rimborso spese, acquisita al prot. n. 7688/GAB del 16/11/2021 sottoscritta dal Sig. Pietro Antonino Guzzo nato il [REDACTED] di accettare di svolgere attività di consulenza e di supporto al suddetto Servizio 5°;

-del curriculum vitae allegato alla nota di accettazione;

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Affidamento dell'incarico

L'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, affida al Sig. Pietro Antonino Guzzo nato [REDACTED], che accetta, l'incarico di esperto a titolo gratuito, per il supporto alle attività svolte dagli uffici di diretta collaborazione, e nello specifico per il supporto alle attività del Servizio 5° del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, in ragione della sua professionalità in tematiche di: Terzo Settore- Contrasto e prevenzione della violenza di genere e per garantire il trasferimento delle competenze e delle esperienze acquisite nel corso dell'attività svolta.

Art. 2 - Obblighi.

1. il rapporto tra le parti stipulanti deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.
2. L'esperto per l'organizzazione del proprio servizio potrà avere accesso ai locali dell'Ente,
3. l'esperto nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione dell'oggetto della convenzione secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.).

Art. 3 - Tempi di espletamento dell'incarico

La validità ed efficacia della presente convenzione, decorre dalla data di accettazione dell'incarico 11/11/2021 e ha la durata sino alla conclusione del mandato assessoriale.

Il conferente si riserva il diritto di revocare l'incarico conferito all'esperto in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivazione e preavviso.

Nel caso l'esperto receda dal contratto egli dovrà comunicarlo al conferente con lettera scritta e firmata.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o

integrare.

Art. 4 - Compensi

Per il presente incarico l'esperto dichiara di svolgere lo stesso a titolo gratuito.

Art. 5 - Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione gravi inadempienze che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con raccomandata.

Qualora l'esperto giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo in parte all'incarico affidatogli con il presente atto, l'Amministrazione ha facoltà di revocare l'incarico e rimanere libera da ogni impegno.

Art. 6 - Registrazione

La presente convenzione è esente da bollo e da registrazione. Solo in caso d'uso sarà soggetta a registrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto

Palermo _____

L'INCARICATO
Pietro Antonino Guzzo



IL CONFERENTE
Dott. Antonio Scavone

